



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI LECCE

III SEZIONE CIVILE

in persona del giudice monocratico, dott. Catello Maresa ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al numero 7312 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024

pendente tra

Mi Ma (CF: M 6U) elettivamente domiciliato presso la pec dell'Avv. Matteo Sances (CF: SNCI ; pec: sances.matteo@ordavvle.legalmail.it; fax: 08 3) avente studio in Lecce, alla Via Ada Cudazzo n.12 e che lo rappresenta in virtù di procura speciale allegata all'atto di citazione;

-OPPONENTE-

e

Agenzia delle Entrate – Riscossione (cod. fisc. e p. i.v.a. 13756881002), rappresentata e difesa dall'avv. cod. fisc. L. e p.e.c. L. presso cui il sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni) e presso questi elettivamente domiciliata in L. , giusta mandato in calce all'atto di costituzione;

-OPPOSTA-

BANCO BPM SPA-

OPPOSTA CONTUMACE-



OGGETTO: giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 72 bis DPR 602/1973

CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.

FATTO E DIRITTO

1. Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att. c.p.c. così come modificato con l. 69/2009.

2. Con atto di citazione in riassunzione, tempestivamente notificato nei termini assegnati dal G.E., Ma ~~l~~ spiegava opposizione avverso l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973 notificato il 03.05.2024, chiedendo la declaratoria di illegittimità dell'azione esecutiva per impignorabilità delle somme percepite a titolo di pensione di invalidità ed indennità di accompagnamento e pignorabilità della retribuzione nei limiti di 1/10 e conseguente chiedendo la dichiarazione dell'illegittimità del pignoramento e la restituzione di quanto illegittimamente percepito, con condanna alle spese.

Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva la Agenzia delle Entrate Riscossione spiegando le proprie difese ed eccependo l'infondatezza della domanda

Non si costituiva, benché ritualmente citata il Banco BPM spa, e pertanto ne va dichiarata la contumacia.

3. Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata ed è meritevole di accoglimento.

4.1 Invero, in punto di diritto va osservato che, in tema di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante, procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (diffusamente, sul punto, Cass., 24 settembre 1999 n.10493; Cass., 20 marzo 1999 n.2574).

Nell'esercizio di tale facoltà ermeneutica, la censura oggetto dell'opposizione integra motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., perché volta a far valere l'impignorabilità assoluta delle somme percepite a titolo di pensione di invalidità e di

indennità di accompagnamento e la parziale pignorabilità delle somme percepite a titolo di retribuzione.

4.2. Quanto alla dedotta impignorabilità delle somme accreditate sul c.c. bancario e percepite a titolo di pensione di invalidità e di indennità di accompagnamento va rilevato che tale impignorabilità sancita dal legislatore è assoluta e non ammette eccezioni neanche nell'ipotesi in cui le somme così percepite risultano accreditate su c.c. bancario.

Invero, la pensione di invalidità, caratterizzata da finalità assistenziali in relazione allo stato invalidante, va inquadrata tra i sussidi impignorabili, previsti dall'art. 545 c. 2 c.p.c..

Rilevato che invece quanto alle somme percepite a titolo di stipendio che le stesse sono pignorabili nei limiti di 1/10 ma che tuttavia quanto alle somme accreditate su c.c. bancario e risultanti da stipendio queste sono pignorabili per la parte eccedente il triplo dell'assegno sociale ex art. 545 c. 8 cpc.

Pertanto dall'importo di cui alla dichiarazione del terzo è pignorabile, detratti tutti gli importi accreditati a titolo di pensione di invalidità ed indennità di accompagnamento, solo l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale (538,69) pari ad euro 1.616,07.

5. Accolta l'opposizione, il governo delle spese processuali segue il principio della soccombenza con liquidazione operata come in dispositivo.

P. O. M.

Il Tribunale di Lecce, Sezione Terza Civile, in persona del Giudice dr. Catello Maresca, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da M. M. , ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:

1. Dichiara la contumacia del Banco BPM spa;
 2. Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara la nullità e l'illegittimità della procedura esecutiva attuata mediante pignoramento ex art. 72 bis DPR n. 602/10973 n. 0148420240 ~~verso~~ rispetto alle somme accreditate su c.c. del terzo pignorato Banco BPM SPA a titolo di pensione di invalidità e di indennità di accompagnamento e condanna Agenzia delle Entrate Riscossione alla eventuale restituzione dei predetti importi eventualmente ricevuti;
 3. Condanna l'opposta Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente Mauro Mazzoni che liquida in euro

5.090,00 per compensi, oltre spese generali nella misura di legge, IVA e CPA., con attribuzione al procuratore antistatario.

Così deciso in Lecce, il 16.01.2026.

Il Giudice

Dott. Catello Maresca

